

DECRETO FLUSSI

Il decreto flussi per i lavoratori stagionali è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2010 ed il Ministero dell'Interno, con nota del 19 aprile 2010 n.2699, e il Ministero del Lavoro con circolare n.14 hanno spiegato le procedure da seguire per porre in essere l'entrata nel territorio nazionale dei lavoratori stranieri.

Lavoratori dipendenti

Il decreto prevede **ottantamila** ingressi di cittadini extracomunitari per lavoro stagionale dipendente con le seguenti specifiche:

- lavoratori da Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslavia di Macedoni, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
- lavoratori extracomunitari che sono stati titolari di un permesso per lavoro stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009, in questo caso la nazionalità non conta.

Lavoratori autonomi

Inoltre potranno entrare con permesso di lavoro autonomo:

- **quattromila** cittadini extracomunitari, con le seguenti qualifiche: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, artigiani di Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale. I quattromila ingressi contengono al loro interno:
 - ▶ fino a **millecinquecento** conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo;
 - ▶ **mille** ingressi riservati ai cittadini libici come contropartita del trattato Italia-Libia, con il quale la Libia si è impegnata a contribuire finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini in Italia per attività artigianali.

Per gli ingressi per lavoro autonomo la procedura è quella prevista e analizzata sul sito del Ministero del lavoro che si riporta in sintesi di seguito e scaricabile dal link [la procedura](#) e per ottenere le conversioni la domanda si presenta dopo la pubblicazione del decreto flussi in Gazzetta Ufficiale (20 aprile 2010).

DECRETO FLUSSI

Sintesi procedura ingresso autonomi

La richiesta di visto deve essere presentata alle Rappresentanze Diplomatiche Italiane competenti per la residenza del Paese di origine e per il rilascio del visto per lavoro autonomo l'interessato deve dimostrare di:

- disporre di adeguate risorse finanziarie per il normale svolgimento dell'attività autonoma da intraprendere (per il 2009 € 5317,65);
- essere in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento di determinate attività (qualifiche professionali, iscrizioni ad albi o registri professionali);
- essere in possesso del nulla osta dell'Autorità competente di data non anteriore a tre mesi che dichiari la non sussistenza di motivi che impediscano il rilascio dell'autorizzazione o della licenza di svolgimento dell'attività. Il nulla osta può essere richiesto anche tramite un procuratore;
- avere la disponibilità di una sistemazione abitativa autonoma;
- fornire garanzia di enti, cittadini italiani o stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno o certificare un reddito annuo che superi il livello minimo previsto per l'esenzione dalla spesa sanitaria (per il 2009 € 8.900,00).

Si dovrà presentare alla Questura territorialmente competente, anche tramite un proprio procuratore, la dichiarazione preventiva, la copia della domanda e della documentazione allegata. Entro venti giorni dalla richiesta la Questura rilascerà la dichiarazione preventiva o l'attestazione con in calce il nulla osta provvisorio al rilascio del visto per lavoro autonomo. Tale nulla osta, unitamente a copia della documentazione, dovrà essere presentata alla Rappresentanza Consolare Italiana competente per la domanda del visto di ingresso per lavoro autonomo.

Il visto viene rilasciato entro **120 giorni** dalla presentazione della domanda e deve essere utilizzato entro **180 giorni**.

Lavoratori formati in patria

Potranno, inoltre, entrare nel territorio nazionale **duemila** cittadini extracomunitari che hanno completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine avviati all'estero da associazioni ed enti italiani, approvati dal governo.

DECRETO FLUSSI

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate solo via internet dalle ore 8 del giorno dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale (ore 8 del 21 aprile) e fino alle ore 24 del 31 dicembre 2010, seguendo le stesse procedure già in uso da tempo.

Le associazioni di categoria, firmatarie dei protocolli stipulati dal Ministero (confermati anche quelli 2007,2008 e 2009), potranno presentare le domande al posto dei datori di lavoro rappresentati.

Il Ministero chiarisce che se la domanda è presentata per lo stesso lavoratore utilizzato nel 2009 non sarà necessario presentare di nuovo la certificazione di idoneità dell'alloggio.

Viene confermato anche per l'anno in corso l'utilizzo della procedura esclusivamente telematica, utilizzando il sistema SUI WEB accessibile dal sito del Ministero dell'Interno all'indirizzo:

<https://sportellounicoimmigrazione.interno.it>.